

OLTRE KANT? LA DIGNITÀ UMANA NEL DIBATTITO COSTITUZIONALE CONTEMPORANEO

I. TRE CAMBIAMENTI NEL DIBATTITO SULLA TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA

Le costituzioni moderne e gli elenchi dei diritti fondamentali sono tradizionalmente caratterizzati dai principi di *libertà* e *uguaglianza*. Fu tuttavia la Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*) a porre per la prima volta al centro dell'ordine costituzionale la *garanzia della dignità umana*. In seguito, anche altri testi costituzionali hanno seguito questa strada, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fortemente influenzata dalla tradizione costituzionale tedesca. Il concetto di dignità umana è stato inoltre recepito in altri sistemi costituzionali, in particolare in Israele.

Quali furono le ragioni dell'inserimento di tale disposizione nella Costituzione tedesca? Anzitutto la reazione alle ingiustizie del nazionalsocialismo, nonché la volontà di creare un ordine politico fondato integralmente sulla persona, sui suoi valori e sui suoi interessi, sui suoi obiettivi e sul suo benessere. Questo progetto doveva realizzarsi attraverso la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali.

È tuttavia fondamentale essere consapevoli che tali norme, di per sé, non impediscono necessariamente di scivolare nella barbarie. L'esempio dello Stato nazista lo dimostra chiaramente. Dopo le atrocità del nazismo, l'obiettivo principale dei costituenti tedeschi fu quello di creare per la nuova costituzione un punto di riferimento ancora più forte dei tradizionali diritti di libertà e di uguaglianza. In termini concreti, si trattava soprattutto di difendere i *vulnerabili*, i *deboli*, gli *emarginati* e coloro che rischiavano di essere esclusi dalla comunità politica. Il concetto di dignità umana mirava pertanto a prevenire ogni forma di differenziazione degradante. Si pose allora la questione di quale potesse essere il punto di riferimento normativo adeguato. La scelta cadde sulla dignità umana, seguendo l'esempio di alcune costituzioni degli Stati federati tedeschi.

Per il Consiglio parlamentare si trattava di circoscrivere una sorta di *ultima 'zona tabù'*, che non avrebbe dovuto essere violata in nessun caso. Occorreva dunque descrivere le condizioni che lo Stato deve rispettare sempre e in ogni circostanza. La dimensione negativa della tutela della dignità si esprimeva in una serie di *topoi*: *umiliazione*, *schiavitù*, *emarginazione*, e altre forme di trattamento degradante.

A partire dagli anni Settanta si verificò tuttavia un primo cambiamento fondamentale. Questo mutamento si manifestò sia a livello di politica costituzionale sia a livello di teoria costituzionale. La tutela della dignità non venne più concepita soltanto come la delimitazione di una ‘*zona tabù*’, ma divenne la *giustificazione ultima della comunità statale*: la dignità umana come fondamento della sua ragion d’essere e come punto di riferimento di ogni azione statale.

Nella letteratura giuridica si svilupparono a questo proposito formulazioni sempre più enfatiche, spesso caratterizzate da un approccio quasi romantico. Si assisteva a fenomeni di *esagerazione, idealizzazione e radicalizzazione*. Tuttavia, questa evoluzione sollevava anche problemi teorici. Perché la garanzia dell’eguale libertà non dovrebbe costituire il primo obiettivo della struttura dello Stato? Oppure la fornitura di servizi pubblici essenziali e la tutela del benessere collettivo? Per quale ragione non sono le persone in quanto tali, ma la loro dignità, a diventare il punto di riferimento ultimo dell’azione statale?

All’inizio del nuovo millennio si è verificato un secondo cambiamento significativo. Il concetto di dignità umana inteso come *qualità metafisica inerente all’essere umano* ha progressivamente perso importanza. Esso è stato sostituito dall’idea di dignità come *libera autodeterminazione dell’individuo autonomo*. Il passaggio a un concetto liberale di *agency* umana sembrava offrire una soluzione ai problemi delle concezioni precedenti; tuttavia, come si vedrà più avanti, anche questo approccio ha generato nuove difficoltà.

Chiunque scriva sull’articolo 1, comma 1, della Legge fondamentale tedesca si trova quasi inevitabilmente di fronte all’aspettativa di dover ripercorrere l’intero retroterra storico-filosofico del concetto di dignità. Questa circostanza sembra conferire alle argomentazioni una particolare profondità teorica, ma non è realmente significativa se non si riconosce che l’idea di dignità come *caratteristica essenziale dell’essere umano* è diventata sempre più problematica nel discorso contemporaneo sulla giustificazione di un ordine costituzionale liberale.

II. LA DIGNITÀ COME CARATTERISTICA ESSENZIALE?

L’idea di dignità come qualità essenziale dell’essere umano ha svolto per lungo tempo un ruolo centrale nella storia del pensiero europeo. Essa si è sviluppata all’interno di diversi contesti filosofici e religiosi.

II.1. LA DIGNITÀ COME CARATTERISTICA SPECIALE E VALORIALE DELL’UOMO

Tra i punti di riferimento più importanti si possono ricordare anzitutto le concezioni legate allo *status sociale* e alla nobiltà morale, nelle quali la dignità indicava una particolare posizione all’interno dell’ordine sociale. Un ruolo decisivo fu inoltre svolto dalla tradizione dello *Stoicismo*, che sviluppò l’idea

di una somiglianza dell'uomo con il divino. In questa prospettiva la dignità veniva intesa come una qualità essenziale dell'essere umano, come una sorta di sublimità o di partecipazione alla grazia divina. In epoca moderna questa concezione ha trovato espressioni teologiche esplicite, come nella celebre formula di Karl Barth secondo cui la dignità dell'uomo è il riflesso dell'onore di Dio che si riverbera sull'essere umano.¹

A queste concezioni si affiancarono interpretazioni che facevano derivare la dignità dalle *disposizioni interiori dell'uomo*. Così, ad esempio, Pascal individuava nella capacità di pensare il tratto distintivo dell'essere umano.² Analogamente, autori come Pufendorf collegavano la dignità alla razionalità e all'immortalità dell'anima.³ In questa linea si colloca anche la concezione kantiana, secondo la quale l'essere umano, in quanto essere razionale moralmente vincolato, possiede una dignità che consiste in un *valore incondizionato e incomparabile*. Kant stesso sottolineava che la dignità appartiene propriamente alla legge morale nella sua purezza: «la morale – e l'umanità in quanto capace di moralità – è ciò che solo possiede dignità».⁴ In questa prospettiva la dignità è strettamente collegata alla presenza della legge della ragione nell'uomo e alla possibilità di derivare da essa doveri anche verso sé stessi.

Tutte queste concezioni, tuttavia, avevano un carattere *differenziante più che egualitario*. L'idea dell'immagine di Dio, ad esempio, si applicava di fatto soltanto a coloro che appartenevano alla comunità dei credenti, mentre non tutti gli individui venivano considerati effettivamente dotati di razionalità. In questo senso la dignità non era concepita come un attributo universale di tutti gli esseri umani.

Ciò che accomuna queste concezioni è il fatto che esse non avevano una vera *qualità politico-normativa*. La dignità non indicava uno status giuridico e non costituiva una categoria del diritto positivo. Piuttosto, essa descriveva uno *stato metafisico dell'essere umano*, una dichiarazione eticamente carica sulla natura dell'uomo. In ultima analisi si trattava del tentativo di descrivere una qualità quasi sacra dell'essere umano – o almeno di alcuni esseri umani. La dignità appariva così come l'espressione di una *sacralità dell'uomo*, fondata su una qualità metafisica e su un atteggiamento di reverenza nei confronti della sua essenza.

¹ K. BARTH, *Kirchliche Dogmatik*, III/2, Zürich, Evangelischer Verlag, 1948, spec. §45–46, pp. 180–210.

² B. PASCAL, *Pensées*, fr. 347 (éd. Brunschvicg).

³ S. VON PUFENDORF, *De iure naturae et gentium*, libri octo, Londini Scanorum, 1672, lib. II, cap. I (sulla natura razionale dell'uomo).

⁴ I. KANT, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, AA IV, pp. 434–435: «Moralität ist also die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann [...] und die Menschheit, sofern sie der Moralität fähig ist, ist dasjenige, was allein Würde hat».

II.II. MARGINALITÀ DEL CONCETTO DI DIGNITÀ NEL COSTITUZIONALISMO LIBERALE

Queste circostanze spiegano perché l'idea di dignità umana abbia a lungo svolto un ruolo marginale nel diritto costituzionale liberale, soprattutto nell'epoca moderna dello Stato costituzionale. Se la dignità descrive uno stato metafisico dell'essere umano, perché il diritto dovrebbe occuparsi di essa? Per quale ragione il diritto dovrebbe impegnarsi a stabilire se l'uomo sia un essere razionale o quale sia la sua posizione nell'ordine del mondo?

Per lungo tempo il diritto costituzionale liberale si è quindi concentrato principalmente sulla tutela dei *diritti di libertà e di uguaglianza*. Anche a livello internazionale, dopo il 1945, questo orientamento rimase predominante. La Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fanno certamente riferimento alla dignità umana, ma non contengono una norma operativa esplicita che stabilisca come essa debba essere giuridicamente tutelata.

Successivamente si è diffusa l'interpretazione secondo cui la dignità umana costituirebbe il *fondamento dei diritti umani*. Tuttavia, questa affermazione solleva una serie di interrogativi. Che cosa significa esattamente sostenere che i diritti umani derivano dalla dignità? I diritti umani scaturiscono davvero direttamente da una caratteristica essenziale dell'essere umano? E chi dovrebbe stabilire quali diritti derivano da tale caratteristica? Per quale motivo i giuristi dovrebbero possedere una competenza particolare nel dedurre norme giuridiche dalla natura dell'uomo?

In realtà i diritti umani sono il risultato di *processi politici e giuridici*. Essi nascono da decisioni normative positive, come trattati internazionali e atti legislativi, e si sviluppano all'interno di discorsi pubblici e istituzionali. Il riferimento alla dignità umana come loro 'base' rischia talvolta di occultare questo carattere storico e politico.

Già i tentativi di fondare i diritti umani sul *diritto naturale*, come avveniva ad esempio nella *Virginia Bill of Rights*, avevano mostrato notevoli difficoltà. Il razionalismo moderno aveva progressivamente messo in crisi tali costruzioni. Non è quindi evidente perché simili deduzioni dovrebbero risultare più convincenti nella seconda metà del XX secolo o addirittura nel XXI secolo. Derivare norme costituzionali dalla natura del mondo o dalla natura dell'uomo appare difficilmente plausibile. Lo stesso vale per i tentativi di fondare le idee di libertà e di uguaglianza su concezioni religiose della posizione dell'uomo nel cosmo o su un presunto ordine naturale. In molti casi tali costruzioni non sono altro che *speculazioni teoriche accompagnate da una certa coloritura romantica*.

III. LA DIGNITÀ COME AUTODETERMINAZIONE UMANA

I giuristi, tuttavia, non possono ignorare la decisione dei redattori della Legge fondamentale tedesca. Essi hanno non soltanto introdotto la dignità

umana nel diritto positivo, ma l'hanno anche collocata *al centro dell'ordine costituzionale*. Il compito della dottrina e della giurisprudenza è quindi quello di attribuire un significato giuridico a questa disposizione.

È vero che non sono mancate voci che hanno invitato alla moderazione. Alcuni autori hanno sostenuto che l'articolo 1, paragrafo 1, della Legge fondamentale non dovrebbe essere interpretato come un vero e proprio diritto fondamentale, ma piuttosto come un *principio interpretativo* destinato a orientare la lettura dei diritti di libertà e di uguaglianza. Questa posizione, tuttavia, non è riuscita a imporsi nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Già nel 1949 ci si trovava in un contesto culturale nel quale l'idea di una *sacralità dell'essere umano* era sempre più messa in discussione. Si creava così una tensione peculiare: da un lato si voleva fare della dignità umana, tutelata dall'articolo 1, paragrafo 1, della Legge fondamentale, il punto di riferimento ultimo e la legittimazione più fondamentale dell'azione statale; dall'altro lato diventava sempre più difficile giustificare filosoficamente la sacralizzazione della natura umana.

III.I. IL PASSAGGIO ALLA CONCEZIONE LIBERALE

Una possibile via d'uscita sembrò essere il passaggio a una concezione *liberale della dignità*, fondata sulla capacità di autodeterminazione dell'individuo. Tuttavia, questa autodeterminazione non veniva più intesa come capacità di libertà morale interiormente vincolata, ma come una forma di autodeterminazione sostanzialmente svincolata da obblighi morali oggettivi.

Questa soluzione appariva attraente perché sembrava consentire una ricostruzione *culturalmente neutrale* del concetto di dignità umana, distaccandolo da concezioni antropologiche o religiose particolari. Secondo questa prospettiva, lo Stato liberale non avrebbe altra scelta se non quella di rinunciare a qualsiasi concezione sostantiva dell'essere umano.

Tuttavia, anche questa argomentazione può essere messa in discussione. Uno Stato liberaldemocratico non è necessariamente tenuto a essere completamente neutrale sul piano etico. Esso può riconoscere determinati valori o tradizioni culturali, purché resti garantita la tolleranza nei confronti di altre visioni del mondo.

In ogni caso, se si abbandona la base tradizionale del concetto di dignità – o la si dichiara obsoleta – diventa inevitabile costruire un nuovo fondamento teorico. In questo contesto appare quasi naturale ricorrere a un *concetto liberale di autodeterminazione*, che possa fungere da nuovo punto di riferimento per l'interpretazione della dignità umana.

III.II. LA CRISI DEI FONDAMENTI TRADIZIONALI DELLA DIGNITÀ

Questo passaggio verso una concezione puramente liberale della dignità

è stato giudicato problematico da molti autori, e non soltanto da posizioni cristiano-conservatrici. Tra coloro che hanno espresso riserve si possono ricordare, ad esempio, Ernst-Wolfgang Böckenförde e Martin Kriele.⁵

La loro preoccupazione non consiste semplicemente nel preservare tradizioni del passato. Piuttosto, essi mettono in luce un problema strutturale: se le *basi pre-giuridiche* del concetto di dignità vengono distrutte o dichiarate obsolete, il concetto stesso rischia di rimanere sospeso nel vuoto, privo di un fondamento stabile.

Parallelamente si sviluppa un'altra linea di riflessione: la critica alla *riduzione naturalistica dell'uomo* e della sua posizione nella natura. Come mostrano vari studi⁶ molti autori ritengono necessario difendere l'idea che l'essere umano non possa essere semplicemente interpretato come un prodotto dei processi naturali.

⁵ Cfr. F. J. WETZ, *Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines Grundwerts*, Stuttgart, Klett-Cotta 2005 pp. 122 ss.

⁶ Si veda, ad esempio, Ivi, p. 160 s.